



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI POTENZA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPINIELLO	MODESTINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAGGIANO	RAFFAELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	VITALE	ELVIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 555/2017 depositato il 14/06/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220100030604532502 TAS.AUTOMOBIL 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220100033319021502 TAS.AUTOMOBIL 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220110018214180502 TAS.AUTOMOBIL 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220120001489834502 TAS.AUTOMOBIL 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220120008567942502 IVA-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220120011392314502 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220130002424564502 TAS.AUTOMOBIL 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220130002424665503 IRAP 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220130008084325503 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220130010719457502 IRAP 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220140002165561502 TAS.AUTOMOBIL 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220140004070445502 TRIB.ERARIALI 2I
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220140005975632502 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220140008528276502 TAS.AUTOMOBIL 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220140010895736502 TAS.AUTOMOBIL 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220140011947949502 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220150004682713502 IVA-ALTRO 2011
- avverso ISCRIZ.IPOT. n° 09220151460000067007 IVA-ALTRO

contro:

Dipartimento delle Finanze



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 555/2017

UDIENZA DEL

19/03/2018 ore 10:00

N°

610/1/2018

PRONUNCIATA IL:

19/03/2018

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

24/04/2018

Il Segretario

Felice

9



(segue)

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - POTENZA

difeso da:

MATTEO AVV.FAUSTA

P.ZZA DE GASPERI,17 85100 POTENZA

proposto dal ricorrente:

V.

difeso da:

BRANCALE DOTT.DANIELE

VIA APP MERID NORD 141 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 555/2017

UDIENZA DEL

19/03/2018 ore 10:00

USO RICERCA E STUDI

M



9

Fatto e svolgimento del processo

Il ricorrente, a mezzo del dr. Daniele Brancale giusta procura in calce al ricorso, ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria su suoi terreni e fabbricati effettuata da Equitalia spa di Potenza e notificata il 3.4.2017, per il mancato pagamento di numerose cartelle di pagamento, anche queste impugunate, specificamente indicate nella comunicazione detta.

Il ricorso è articolato sui seguenti motivi : 1) inesistenza della notifica dell'atto impugnato perché effettuata a mezzo di posta privata in violazione dell'art. 4 del Dlgs n. 261/1999; 2) omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento); 3) nullità della iscrizione per inefficacia dei ruoli, la cui sottoscrizione non risulta provata; 4) nullità per difetto di motivazione; 5) intervenuta decadenza o prescrizione dei crediti riportati in 6 cartelle del 2010-2014 afferenti a tassa automobilistica; 6) nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi.

Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore per dichiarato anticipo.

Si è costituita la Agenzia delle Entrate -Riscossioni a mezzo dell'avv. Fausta Matteo, e, precisando di aver iscritto l'ipoteca sui beni del ricorrente in quanto socio accomandatario, illimitatamente responsabile, della

....., ha opposto : 1) la inammissibilità del ricorso, per mancata impugnativa del prodromico preavviso di iscrizione, notificato il 16.10.2015; 2) il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione ordinaria, per effetto di n. tre cartelle, riportanti crediti Inail; 3) la infondatezza della eccezione inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, stante quanto disposto dall' art. 4 del Dlgs n. 58/2011, che ha modificato l'art. 4 del Dlgs n. 261/99, riservando al servizio universale soltanto la notifica degli atti giudiziari; 4) la regolare notifica di tutte le cartelle riportate nell'allegato alla impugnata iscrizione, come da documentazione ritualmente depositata con le controdeduzioni, complete di tutti gli estremi richiesti, ai fini della motivazione; 5) la parziale infondatezza della eccezione di prescrizione, data la regolare notifica delle cartelle, non estensibile a quelle notificate dal 2012 in poi.

Ha chiesto pertanto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, declinarsi la giurisdizione per i crediti INAIL, il rigetto del ricorso per infondatezza; in subordine, dichiarare la legittimità ed efficacia della iscrizione per l'inferiore importo ritenuto sussistente. Il tutto con rivalsa delle spese di lite.

Alla odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti, riportandosi ai rispettivi scritti. Il difensore del ricorrente ha depositato giurisprudenza di legittimità e di merito.

Diritto

Sulle pregiudiziali di rito eccepite dalle parti si rileva quanto segue.

1) Sulla inesistenza della notifica della impugnata iscrizione perché affidata a servizio di posta privata.

La Suprema Corte con numerose pronunce, anche a SS.UU., richiamate nella sentenza n. 234/18, ha spiegato che la notifica di atti tributari, sostanziali e processuali, è inesistente se effettuata a mezzo di servizio postale privato, in quanto, a mente dell'art. 4 comma 1 del Dlgs n. 261/1999, per esigenze di ordine pubblico va affidata in via esclusiva a Poste Italiane, titolare del servizio postale universale.

Questo Collegio, tuttavia, osserva che il vaglio nomofilattico del giudice di legittimità è intervenuto sul Dlgs n. 261/1999 (evidentemente in vigore al tempo del caso concreto esaminato); nel presente giudizio, invece, la

impugnata iscrizione è stata notificata nella vigenza del Dlgs n. 58/2011, emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria 2008/6/CE, il quale, all'art. 1, comma 4, stabilisce che sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale soltanto le notificazioni degli atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/82 e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 201 del Dlgs n. 285/92 (codice stradale).

Orbene, posto che la notifica della impugnata iscrizione è stata effettuata direttamente dalla Concessionaria mediante consegna del plico ad un esercente di servizio di posta privata, e cioè attraverso lo stesso procedimento notificatorio consentito dall'art. 26 del Dpr n. 602/73 per la notifica delle cartelle di pagamento, non appare condivisibile ritenere che essa sia inesistente, in quanto l'art. 1 comma 4 del Dlgs n. 58/2011, richiamando la legge n. 890/82, non può che essere interpretato nel senso che la riserva a Poste Italiane si applichi soltanto alle notifiche a mezzo posta effettuate dall'ufficiale giudiziario.

II) Sulla inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del preavviso di iscrizione.

L'eccezione sollevata dalla Concessionaria è infondata, prevedendo espressamente l'art. 19 del Dlgs n. 546/92 la impugnativa della iscrizione ipotecaria.

III) Sulla eccepita mancata notifica delle prodromiche cartelle, dalla visura camerale prodotta da Equitalia risulta che la denominazione sociale della " è stata variata in data 23.4.2014 in " con contestuale nomina del ricorrente da socio accomandatario a socio accomandante.

Dal che consegue che le cartelle notificate in epoca successiva al 23.4.2014, che la resistente ha dedotto essere state notificate alla " non sono state validamente notificate.

IV) Sempre in via pregiudiziale bisogna verificare se l'iscrizione impugnata è stata preceduta dalla comunicazione preventiva di cui all'art. 77 comma 2bis del DPR n. 602/73.

La resistente ha prodotto copia del detto preavviso n. 09276201500003280000, con il quale invitava il ricorrente a versare l'importo dovuto entro trenta giorni, pena, in mancanza, la iscrizione di ipoteca. A riprova della comunicazione del prefato preavviso, ha prodotto la fotocopia di un avviso di ricevimento, dal quale risulta che il plico contenente il preavviso di iscrizione era indirizzato a

che è stato consegnato il 16.10.2015 a persona identificata mediante sbarramento della casella "persona giuridica-legale rappresentante" (?) con sottoscrizione illeggibile; inoltre dalla casella detta si diparte una linea di congiunzione alla casella "adetto alla casa Ufficio o Azienda".

Siffatta notifica-comunicazione si appalesa nulla (se non inesistente), per assoluta incertezza della identità della persona fisica alla quale è stato consegnato il plico.

La nullità-inesistenza della notifica della comunicazione preventiva si sostanzia nel mancato assolvimento dell'obbligo imposto dal comma 2bis dell'art. 77 del DPR n. 602/73, sanzionato con la consequenziale nullità della impugnata iscrizione, come spiegato da Cass. 23.11.2015 n. 23875 :

"In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 602/73 non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica della intimazione di cui al precedente art. 50 comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio

endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni".

V) In via residuale va infine rilevato, atteso che i debiti erariali per i quali è stata iscritta la ipoteca sui beni del ricorrente gravavano sulla Sas, che la resistente nulla ha argomentato e/o provato sulla incapienza del patrimonio sociale.

Vero è che il beneficio di escussione previsto dall'art. 1304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva e non invece alla costituzione di una garanzia reale (Cass. n. 49/2014); la Corte di legittimità, tuttavia, nella citata sentenza non ha mancato di precisare che anche la garanzia reale sui beni del socio (nella specie illimitatamente responsabile per i debiti sociali) possa essere presa dal creditore *"...una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito"*.

Le assorbenti anomalie procedurali e sostanziali su spiegate, inducono questo Collegio a ritenere illegittima la iscrizione impugnata, limitatamente ai crediti erariali soggetti alla giurisdizione tributaria.


Data la peculiarità delle questioni giuridiche dibattute, le spese di lite vanno compensate.

P.T.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Potenza li 19 marzo 2018

Il Relatore



Il Presidente

